



I.I.S.S. "Basile Caramia - Gigante" Locorotondo - Alberobello Agrario - Alberghiero

opzione VI anno Enotecnico

Scuola di riferimento ITS Agroalimentare Puglia
Ente accreditato per la Formazione Superiore presso la Regione PUGLIA

LINEE GUIDA PER GLI SCRUTINI FINALI a.s. 2022/2023

RIFERIMENTI NORMATIVI	2
CLASSI TERMINALI	4
Criteri di ammissione allo scrutinio in base alla frequenza	4
Criteri di ammissione in base al comportamento	4
Criteri di ammissione in base al profitto	5
Assegnazione del credito scolastico per il quinto anno	5
Pubblicazione degli esiti	5
Alunni con disabilità	6
Alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento	6
CLASSI INTERMEDIE	8
Criteri di ammissione allo scrutinio in base alla frequenza	8
Criteri di ammissione in base al comportamento	8
Criteri di ammissione in base al profitto	8
Criteri per l'ammissione alla classe successiva	8
Ulteriori indicazioni per lo scrutinio delle classi prime dei Nuovi Professionali (alberghiero)	9
Assegnazione del credito scolastico per le classi terze e quarte	10
Certificazione delle competenze (classi seconde)	11
Valutazione degli studenti con disabilità o con DSA	11
Criteri per l'attribuzione del voto di condotta	12
Descrittori dell'apprendimento e criteri di valutazione assunti dal Consiglio di Classe	13
Attribuzione del credito - Tabella di cui all'Allegato A (D.Lgs n. 62/2017)	14
Tabella di attribuzione integrazione credito scolastico	15

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il **DPR n. 122/2009**, All'art. 4/1 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado), recita:

“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”.

Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti.

L'art. 79 del **R.D. 653/1925** tuttora in vigore stabilisce:

“I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni”.

I voti sono espressi in decimi (voto intero).

Il docente è dunque tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti. Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e nello stesso tempo se le valutazioni espresse all'interno del Consiglio di classe sono debitamente motivate si ritengono insindacabili. In caso contrario, i relativi atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e suscettibili di annullamento.

Precisiamo comunque il principio secondo il quale in sede di scrutinio, intermedio e finale, la valutazione non è del singolo docente e che tutti i voti si ritengono “proposti” e “di consiglio”.

In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza **non è ammessa l'astensione**. Tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità (**art. 37/3 D.Lgs 297/94**).

Sempre per il principio del “collegio perfetto” già espresso, nel caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra situazione di “status” che ne giustifichi l'assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità ecc.) dev'essere sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola.

Nota bene: il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso Consiglio di classe anche se di materia affine, sempre per il principio che il numero dei componenti del Consiglio di classe non deve risultare invariato (in questo caso ci sarebbe infatti un componente in meno). Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.

Il Dirigente Scolastico può delegare un docente del Consiglio di classe (di solito il coordinatore di classe) a presiedere lo scrutinio intermedio o finale e, ai sensi dell'art. 5/5 del **D.Lgs 297/94**, attribuisce le funzioni di segretario del Consiglio a uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l'incarico di segretario e quello di coordinatore all'interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe).

Ricordiamo però che le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC.

In questo caso, infatti, **la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.**

La partecipazione agli scrutini è per il docente un obbligo di servizio e quindi non rientra nel computo delle ore (fino a 40 annue) di cui all'**art. 29/3 del CCNL/2007**. È infatti un'attività dovuta.

I **docenti di sostegno** assumono la contitolarità delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei Consigli di classe e dei Collegi dei docenti". L'art. 15/10 dell'O.M. n. 90/2001 precisa:

"I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe".

Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono:

"I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto".

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 124/1999 ("Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico") e della C.M. n. 28/2000 ("Disposizioni urgenti applicative della Legge n. 124/1999 relativa ai docenti tecnico pratici"), i **docenti ITP** partecipano a pieno titolo al Consiglio di classe e votano autonomamente, anche se il Consiglio di classe assegna un voto unico alla disciplina da loro impartita insieme al docente di teoria.

L'insegnante di Religione Cattolica

Fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell'istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri insegnanti;

Partecipa alle valutazioni periodiche e finali, ma soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica;

Non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione.

CLASSI TERMINALI

Criteri di ammissione allo scrutinio in base alla frequenza

L'ammissione degli studenti allo scrutinio finale deve prevedere il calcolo delle ore di assenza sulla base della sommatoria delle ore di assenza per singola disciplina durante tutto l'anno scolastico (Circolare Ministeriale n. 20 del 4/03/2011). Nel caso il numero delle ore di assenza superi $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale personalizzato, lo studente non potrà essere ammesso allo scrutinio finale ed è "non ammesso/a per mancata validità", altrimenti il Cdc procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari.

Il Regolamento di cui al DPR n. 122 del 2009 prevede deroghe straordinarie al suddetto limite nel caso di assenze documentate e continuative a condizione che tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione da parte del Consiglio di classe.

Il Collegio dei docenti deve definire i criteri generali e le fattispecie per la concessione di queste deroghe.

Le motivazioni che possono portare a legittimare una deroga sono:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- partecipazione degli studenti a iniziative nazionali, internazionali o globali, riguardanti temi inerenti alla cittadinanza attiva, alla Costituzione e all'educazione civica.
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (studenti figli o parenti entro il secondo grado);
- per gli studenti-lavoratori dei corsi serali: impegni lavorativi documentati (es. partecipazioni a missioni militari, ecc.).

Il Consiglio di classe deve verificare la possibilità di applicazione di queste deroghe (soprattutto che si possa procedere alla valutazione dell'alunno al quale viene concessa la deroga).

Criteri di ammissione in base al comportamento

La valutazione del comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico (D.L. n. 137/2008). Essa viene fatta secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti. Una valutazione inferiore a sei decimi comporta la non ammissione all'esame di Stato.

Il voto in condotta è attribuito in base alla tabella "[Criteri per l'attribuzione del voto in condotta](#)", riportata in allegato.

Criteria di ammissione in base al profitto

Sono ammessi all'esame di Stato gli alunni che abbiano frequentato l'ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una **votazione non inferiore a sei decimi** in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. (D.Lgs n. 62/2017 e Legge n. 108/2018, O.M. n. 45/2023).

Premesso che la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, **la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal Consiglio di classe**. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di classe di **non ammissione all'esame** devono essere puntualmente motivate.

Si precisa che, secondo l'O.M. n. 45/2023, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato gli studenti gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso anche in assenza del requisito di cui all'art. 13, comma 2, lettera c), del d. lgs 62/2017, ovvero lo svolgimento delle attività di PCTO. Per quest'anno, invece, è obbligatoria la partecipazione alle prove INVALSI.

Assegnazione del credito scolastico per il quinto anno

Agli studenti ammessi all'esame di stato viene assegnato **il credito scolastico per il quinto anno**, espresso in numero intero, **nell'ambito della banda di oscillazione definita dalla media M dei voti (compresa di condotta)**, sulla base della [Tabella di cui all'allegato A al d. lgs. 62/2017](#) e secondo i criteri riportati nella "[Tabella di attribuzione integrazione credito scolastico](#)", giusta delibera del Collegio dei docenti n.31 del 09/02/2021.

Il coordinatore avrà cura di predisporre la "Tabella di attribuzione integrazione credito scolastico", prima dello scrutinio, inserendo per ogni alunno le attività che consentono l'integrazione (Partecipazione a progetti di istituto (PON, PTOF) e/o Partecipazione a qualificate esperienze al di fuori della scuola, validate dal C.d.C) specificando "Tipologia esperienza (es. a/b/c...)" e "Punteggio complessivo esperienze".

Pubblicazione degli esiti

Come da art.3, comma 2, dell'O.M. n. 45/2023, gli **esiti degli scrutini** con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura "**ammesso**" e "**non ammesso**" all'esame, ivi **compresi i crediti scolastici** attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

Alunni con disabilità

Per gli alunni certificati con disabilità, in relazione a quanto stabilito all'art. 24 dell'O.M. n. 45/2023: "Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI)".

Nel D.I. n. 182/2020, recante *"Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66"*, si precisa che :

- se l'alunno con disabilità segue la progettazione didattica della classe, si applicano gli stessi criteri di valutazione;
- se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione, va specificato se l'alunno è valutato con verifiche identiche o equipollenti;
- se l'alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, essendo iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, con verifiche non equipollenti va valutato con criteri adeguati al percorso differenziato svolto. Essi sono valutati dal CdC con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano e ammessi a sostenere gli esami di Stato, con una o più prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. n.323/1998.

Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione degli esiti come indicato nel precedente paragrafo. Ai sensi del D.I. n. 182/2020, per gli alunni con percorso differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, che la votazione è riferita al P.E.I.

Alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento

Per gli alunni certificati con DSA, in relazione a quanto stabilito nell'art. 20 del D.Lgs n. 62/2017 e all'art. 25 dell'O.M. n. 45/2023: gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3, sulla base del PDP. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d'esame:

- i candidati con DSA possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi;
- i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13 del Dlgs 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della lingua straniera, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni né nell'area documentale riservata del RE;

- i candidati che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d'esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma;
- i candidati con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuati dal consiglio di classe, sostengono le prove con l'uso degli strumenti compensativi già previsti nel PDP e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma.

CLASSI INTERMEDIE

Criteri di ammissione allo scrutinio in base alla frequenza

I criteri di ammissione allo scrutinio in base alla frequenza sono gli stessi delle classi terminali. (cfr. *Criteri di ammissione in base alla frequenza Istruzioni* - classi terminali). In mancanza di tale requisito, lo studente è “non ammesso/a per mancata validità”, altrimenti il Cdc procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari.

Criteri di ammissione in base al comportamento

La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. Essa viene fatta secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti riportati in allegato. Una valutazione inferiore a sei decimi comporta la non ammissione alla classe successiva.

Il voto in condotta è attribuito in base alla tabella “[Criteri per l’attribuzione del voto in condotta](#)” riportata in allegato.

Criteri di ammissione in base al profitto

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del d.P.R. n. 122 del 2009.

Il Consiglio di Classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Premesso che la valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, **la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal Consiglio di classe**. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di classe di **non ammissione alla classe successiva** devono essere puntualmente motivate.

Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del giudizio di cui all’articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto.

Criteri per l’ammissione alla classe successiva

(delibera del Collegio dei docenti del 15/05/2015 e confermata dal Collegio dei docenti del 23 maggio 2019)

- Gli alunni per essere ammessi alla classe successiva devono riportare nello scrutinio finale la sufficienza in tutte le discipline compresa la condotta;
- La sospensione del giudizio può essere attribuita all’alunno che riporta nello scrutinio finale massimo tre insufficienze gravi; con quattro insufficienze gravi l’alunno non viene ammesso alla classe successiva;
- Se un alunno nello scrutinio finale riporta tre insufficienze gravi e una lieve il Consiglio di classe, fatte le opportune valutazioni, può portare a sei il cinque attribuito dal docente della

disciplina con comunicazione alla famiglia delle lacune da colmare con studio autonomo e senza verifica di recupero;

- Nel caso un alunno abbia 3 insufficienze gravi e 2 o più cinque, lo stesso è **non ammesso** alla classe successiva.

In caso di **non ammissione**:

il coordinatore di classe dovrà compilare il modulo di comunicazione alla famiglia della non ammissione ed inviarlo immediatamente in segreteria didattica, nonché provvedere al contatto telefonico con la famiglia.

In caso di **sospensione di giudizio**:

- il docente della/e disciplina/e con insufficienza, nel RE Axios, dovrà indicare la modalità di recupero e compilare la relativa "scheda carenze" (vedi Istruzioni).
- il coordinatore dovrà compilare il modulo "Comunicazione Sospensione del giudizio", indicando nelle apposite colonne le carenze che hanno determinato la sospensione del giudizio nonché le eventuali lievi lacune.

In caso di sole **comunicazioni (lievi insufficienze portate a sei)** :

- sarà necessario nel RE Axios passare la modalità di recupero su "non definito" ed eliminare la scheda carenze precedentemente compilata per l'alunno.
- il coordinatore dovrà compilare il modulo "Comunicazione Lievi Lacune".

La modulistica per la comunicazione alle famiglie della sospensione del giudizio e di lievi lacune è scaricabile dal sito scolastico, nella sezione Docenti e Ata, voce di menu "Modulistica didattica", cartella "Modulistica scrutini".

Ulteriori indicazioni per lo scrutinio delle *classi prime* dei Nuovi Professionali (alberghiero)

Relativamente agli scrutini delle **classi prime dell'indirizzo alberghiero**, il Consiglio di classe accerta innanzitutto la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi motivi, tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti (cfr. paragrafo: *Criteri di ammissione in base alla frequenza Istruzioni* - classi terminali). In mancanza di tale requisito, lo studente è "non ammesso/a per mancata validità", altrimenti il Cdc procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari.

Con nota 4 giugno 2019 prot. n. 11981 il Miur comunica che, in esito a tale valutazione, sono possibili i seguenti quattro esiti:

- a) **ammesso/a alla classe successiva** e il PFI è confermato. Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il Progetto Formativo Individuale (PFI) non necessita di adeguamenti.
- b) **ammesso/a alla classe successiva** con ADEGUAMENTI del PFI. Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste, ma il Progetto Formativo Individuale (P.F.I.) necessita di adeguamenti in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un passaggio, etc. In tal caso, lo studente è

ammesso/a alla classe seconda e il P.F.I. potrà essere modificato anche all'inizio dell'anno scolastico successivo, non si tratta di una revisione del PFI.

- c) **ammesso/a con revisione del PFI.** Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso lo studente è ammesso/a con revisione del Progetto Formativo Individuale (P.F.I.) alla classe successiva, prevedendo attività finalizzate al recupero delle carenze riscontrate, che possono svolgersi durante i mesi estivi e/o nell'anno scolastico successivo, nell'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio.
- d) **non ammesso/a alla classe successiva.** Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è dichiarato non ammesso/a alla classe successiva e il PFI è rimodulato, prorogandolo di un anno e prevedendo le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.

La non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, sia inferiore a sei decimi.

In caso di **non ammissione:**

il coordinatore di classe dovrà compilare il modulo di comunicazione alla famiglia della non ammissione ed inviarlo immediatamente in segreteria didattica, nonché provvedere al contatto telefonico con la famiglia.

In caso di **ammissione con revisione del PFI:**

- il docente della/e disciplina/e con insufficienza, nel RE Axios, dovrà indicare la modalità di recupero e compilare la relativa "scheda carenze" (vedi Istruzioni).
- il coordinatore dovrà compilare il modulo "Comunicazione Ammissione con Revisione del PFI", indicando nelle apposite colonne le discipline con gravi carenze nonché le eventuali lievi lacune.

Non sono previsti esami di recupero delle carenze.

In caso di sole **comunicazioni (lievi insufficienze portate a sei) :**

- sarà necessario nel RE Axios passare la modalità di recupero su "non definito" ed eliminare la scheda carenze precedentemente compilata per l'alunno.
- il coordinatore dovrà compilare il modulo "Comunicazione Lievi Lacune".

La modulistica per la comunicazione alle famiglie della ammissione con revisione PFI e di lievi lacune è scaricabile dal sito scolastico, nella sezione Docenti e Ata, voce di menu "Modulistica didattica", cartella "Modulistica scrutini".

Assegnazione del credito scolastico per le classi terze e quarte

Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Agli alunni del terzo e del quarto anno ammessi alla classe successiva viene assegnato **il credito scolastico**, espresso in numero intero, **nell'ambito della banda di oscillazione definita dalla media M dei voti (compresa di condotta)**, sulla base della [Tabella di cui all'allegato A al d. lgs. 62/2017](#) e secondo i criteri riportati nella ["Tabella di attribuzione integrazione credito scolastico"](#), giusta delibera del Collegio dei docenti n.31 del 09/02/2021.

Il coordinatore avrà cura di predisporre la “Tabella di attribuzione integrazione credito scolastico”, prima dello scrutinio, inserendo per ogni alunno le attività che consentono l’integrazione (Partecipazione a progetti di istituto (PON, PTOF) e/o Partecipazione a qualificate esperienze al di fuori della scuola, validate dal C.d.C) specificando “Tipologia esperienza (es. a/b/c...)” e “Punteggio complessivo esperienze”.

Per i soli **percorsi di istruzione per adulti di secondo livello**, come da circolare n.3 del 17 marzo 2016, il credito scolastico non va attribuito nello scrutinio del terzo anno ma unicamente al termine del secondo periodo didattico che comprende terzo e quarto anno. Pertanto, il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per l’intero periodo nello scrutinio finale del quarto anno, facendo riferimento alla media dei voti assegnati (compresa di condotta) e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno, sulla base della [Tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017](#) e secondo i criteri riportati nella [“Tabella di attribuzione integrazione credito scolastico”](#), **moltiplicando per due il punteggio previsto**, in misura comunque non superiore a 25 punti.

Certificazione delle competenze (classi seconde)

Per ogni studente che ha assolto all’obbligo di istruzione, il consiglio di classe, al termine delle operazioni di scrutinio finale, riporta nella scheda personale dell’alunno, nel RE Axios, i livelli di competenza raggiunti, individuati in coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti espressa in decimi.

Il certificato delle competenze viene successivamente generato dal software Axios.

La **definizione dei livelli di competenza** è parametrica secondo la scala, indicata nel certificato stesso, che si articola in quattro livelli: *livello base non raggiunto, base, intermedio, avanzato*. Ai fini della compilazione delle singole voci del modello di certificato, si precisa che il raggiungimento delle competenze di base va riferito a più discipline o ambiti disciplinari.

Nel caso il **livello base non sia stato raggiunto**, la relativa motivazione è riportata nel verbale del Consiglio di classe nel quale sono anche indicate le misure proposte per sostenere lo studente nel successivo percorso di apprendimento.

Per gli studenti che riportano la **sospensione del giudizio** negli scrutini finali, il Certificato sarà compilato nello scrutinio integrativo di agosto. Per gli studenti che nello scrutinio finale di giugno risultano essere promossi ovvero non promossi è necessario compilare il Certificato delle competenze.

Ai fini dell’obbligo d’istruzione da parte degli **alunni diversamente abili** si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto 22 agosto 2007 n. 139, art 3, c. 1, e alle indicazioni contenute nelle “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” (MIUR nota n. 4274 del 4 agosto 2009).

Valutazione degli studenti con disabilità o con DSA

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.”

ALLEGATI**Criteria per l'attribuzione del voto di condotta**

VALUTAZIONE	CRITERI
10/9	<ol style="list-style-type: none">1. Comportamento corretto e rispettoso delle regole2. costanza e puntualità nell'esecuzione dei compiti assegnati3. essere sempre munito del materiale richiesto dai docenti (libri di testo, supporti didattici, ecc)4. partecipazione costante ed attiva al dialogo educativo
8	<ol style="list-style-type: none">1. Comportamento solitamente corretto e rispettoso delle regole2. ricorrente costanza e puntualità nell'esecuzione dei compiti assegnati3. solitamente munito del materiale richiesto dai docenti (libri di testo, supporti didattici, ecc)4. partecipazione generalmente attiva al dialogo educativo
7	<ol style="list-style-type: none">1. Comportamento non sempre corretto e rispettoso delle regole, ricorrenti ritardi nell'ingresso delle lezioni2. incostante nell'esecuzione dei compiti assegnati3. a volte sprovvisto del materiale richiesto dai docenti (libri di testo, supporti didattici, ecc)4. discreta partecipazione al dialogo educativo
6	<ol style="list-style-type: none">1. Comportamento non sempre corretto e rispettoso delle regole, ripetuti ritardi nell'ingresso delle lezioni, presenza di note non gravi nel diario di classe2. poco assiduo nell'esecuzione dei compiti assegnati3. ripetutamente sprovvisto del materiale richiesto dai docenti (libri di testo, supporti didattici, ecc)4. scarsa partecipazione al dialogo educativo
5	<ol style="list-style-type: none">1. Comportamento gravemente scorretto e scarsamente rispettoso delle regole, ricorrenti ritardi nell'ingresso delle lezioni, presenza di note gravi nel diario di classe2. presenza di sanzioni gravi (sospensioni dalle lezioni)3. mai puntuale nell'esecuzione dei compiti assegnati4. solitamente sprovvisto del materiale richiesto dai docenti (libri di testo, supporti didattici, ecc)5. partecipazione pressoché nulla al dialogo educativo
4	<ol style="list-style-type: none">1. Comportamenti che sostanziano atti che offendano la dignità altrui, la morale, la civile convivenza o che comunque turbino la vita della comunità scolastica

Descrittori dell'apprendimento e criteri di valutazione assunti dal Consiglio di Classe

CONOSCENZE	ABILITA'	COMPETENZE	VOTO/10	LIVELLO
Superficiali e lacunose	Comunica in modo non adeguato. Non compie operazioni di analisi	Applica conoscenze minime, se guidato, ma con errori anche nell'esecuzione di compiti semplici	3 Grave insufficienza	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
Superficiali ed incerte	Comunica in modo non sempre coerente. Ha difficoltà a cogliere i nessi logici. Compie analisi lacunose.	Applica le conoscenze con imprecisione nell'esecuzione di compiti semplici	4 Insufficiente	
Essenziali e non approfondite	Comunica in modo semplice e non sempre adeguato. Incontra qualche difficoltà nelle operazioni di analisi e sintesi, pur individuando i principali nessi logici	Esegue compiti semplici con qualche errore e alcune incertezze	5 Mediocre	MEDIOCRE
Essenziali, ma sufficienti	Comunica in modo semplice ma adeguato. Incontra qualche difficoltà nelle operazioni di analisi e sintesi, pur individuando i principali nessi logici	Esegue compiti semplici senza errori sostanziali ma con alcune incertezze	6 Sufficiente	BASE
Essenziali con eventuali approfondimenti guidati	Comunica in modo abbastanza efficace e corretto. Effettua analisi, coglie gli aspetti fondamentali, incontra qualche difficoltà nella sintesi	Esegue correttamente compiti semplici e applica le conoscenze anche ai problemi complessi ma con qualche imprecisione	7 Discreto	INTERMEDIO
Sostanzialmente complete con qualche approfondimento autonomo	Comunica in modo efficace ed appropriato. Effettua analisi, coglie gli aspetti fondamentali, incontra qualche difficoltà nella sintesi	Applica autonomamente le conoscenze a problemi complessi in modo globalmente corretto	8 Buono	AVANZATO
Complete, organiche, articolate e con approfondimento autonomo	Comunica in modo efficace ed articolato. Rielabora in modo personale e critico, documenta il proprio lavoro. Gestisce situazioni nuove e complesse.	Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo anche a problemi complessi	9 Ottimo	
Organiche, approfondite ed ampliate in modo autonomo e personale	Comunica in modo efficace ed articolato. Legge criticamente fatti ed Eventi, documenta adeguatamente il proprio lavoro. Gestisce situazioni nuove individuando soluzioni originali	Applica le conoscenze in modo corretto, autonomo e creativo a problemi complessi	10 Eccellente	

Attribuzione del credito - Tabella di cui all'Allegato A (D.Lgs n. 62/2017)

Tabella di cui all'Allegato A (D.Lgs n. 62/2017)

Allegato A			
(di cui all'articolo 15, comma 2)			
TABELLA			
Attribuzione credito scolastico			
Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
+=====+	+=====+	+=====+	+=====+
M < 6	-	-	7-8
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
M = 6	7-8	8-9	9-10
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

Tabella di attribuzione integrazione credito scolastico

Classe _____	Cognome Nome	Media conseguita (materie + condotta)	Banda obbligata di oscillazione	Integrazione punti per partecipazione a progetti ed esperienze		Totale integrazione (max. 0,5)	Media + integrazione	Credito scolastico attribuito	
				Punteggio partecipazione a progetti di istituto * (PON, PTOF)	Punteggio partecipazione a qualificate esperienze al di fuori della scuola, validate dal C.d.C.**				
					Tipologia esperienza (es. a/b/c...)				Punteggio complessivo esperienze
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

N.B. **La banda di oscillazione è determinata dalla media dei voti compresa di condotta (col. Media conseguita).** Il Consiglio di classe può attribuire il punteggio massimo della banda se la media conseguita, con o senza l'eventuale integrazione (max 0,5), è uguale o superiore a 6,5 - 7,5 - 8,5 - 9,5.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE INTEGRAZIONE CREDITO SCOLASTICO

Prerequisiti:

- voto minimo di condotta 8;
- frequenza assidua.

Partecipazione a progetti di istituto: *punti 0,1 per ogni 10 ore di impegno nel corso fino a un max di 0,5 punti

****Partecipazione a qualificate esperienze al di fuori della scuola, validate dal C.d.C.:**

- a. Certificazioni linguistiche, a partire da B1, e informatiche rilasciate da Enti certificatori esterni alla scuola: ***punti 0,5***
- b. Attività di volontariato (all'interno di organismi riconosciuti almeno a livello regionale) ***punti 0,1 con qualsiasi impegno orario***
- c. Frequenza corsi di formazione, promossi e certificati da enti riconosciuti almeno a livello regionale, coerenti con l'indirizzo di studi (es. corsi per Ist. Tecn. Agrario: perito antigrandine, corsi sommelier, patentino trattore, patentino prodotti fitosanitari, patentino drone; esempi corsi per Ist. Prof. Alberghiero: FIC-FIB-AIBES-ADA) ***punti 0,1 per ogni 10 ore di impegno nel corso***
- d. Partecipazione alla fase finale di "gare", concorsi nazionali di abilità: ***punti 0,5***
- e. Stage formativi, tirocini certificati: ***punti 0,1 per ogni 10 ore di impegno nell'attività fino a un max di 0,5 punti***
- f. Attività artistico-espressive all'interno di organismi istituzionali riconosciuti: ***punti 0,1 per ogni 10 ore di attività validata***
- g. Attività sportive a livello agonistico regionale/provinciale documentate con tesserino di federazioni riconosciute dal CONI: ***punti 0,5***

Le attività per cui si attribuisce il credito sono spendibili una sola volta nel corso del triennio